

VERBALE DI ASSEMBLEA DI ASSOCIAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventisei, il giorno ventisei del mese di gennaio

26/1/2026

alle ore 16,05 (sedici e cinque)

in Reggio Emilia, nel mio studio in Corso Garibaldi n. 14, davanti a me Luigi Zanichelli, notaio in Reggio nell'Emilia, iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Reggio Emilia, è comparsa la signora:

- RABOTTI STEFANIA, nata a Reggio Emilia il giorno 6 dicembre 1962, domiciliata per la carica presso la sede dell'associazione, in qualità di presidente del consiglio direttivo dell'associazione non riconosciuta:

"Mammadù O.N.L.U.S", con sede in Milano, Via Mercadante n. 3, codice fiscale 97688830153, iscritta all'Anagrafe delle ONLUS della Regione Lombardia.

Detta comparente, della cui identità personale io notaio sono certo, mi chiede di assistere, redigendo in forma pubblica il relativo verbale, allo svolgimento dell'assemblea di detta associazione, qui riunita per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

Adozione di un nuovo testo di statuto, anche al fine di chiedere l'iscrizione dell'associazione nel Registro Unico Nazionale del terzo settore.

Aderendo alla richiesta fattami, io notaio do atto di quanto segue.

Assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi dell'articolo 10 del vigente statuto sociale, la comparente, la quale constata e fa constatare:

- che del consiglio direttivo, composto da cinque membri, sono presenti la generalizzata signora Rabotti Stefania, quale presidente, e i consiglieri signori Spezzani Roberto, nato a Reggio Emilia il giorno 6 febbraio 1959, vicepresidente, Costa Carlotta, nata a Reggio Emilia il giorno 7 marzo 1997, consigliere e segretaria, Albrecht Agnes, nata a Vienna il giorno 8 gennaio 1966, e Casoli Simona, nata a Modena il giorno 11 ottobre 1962, gli ultimi tre mediante audiovideo collegamento;

- che sono presenti, in proprio o per delega, tutti i sette associati aventi diritto di voto, e precisamente Rabotti Stefania, Spezzani Roberto, questi due presenti personalmente e mediante audiovideo collegamento, Costa Carlotta, Albrecht Agnes, Casoli Simona, sopra generalizzati, Spezzani Monica, nata a Reggio Emilia il giorno 7 febbraio 1961 e Lapin-Peregrini Simone, nato a Reggio Emilia il giorno 30 aprile 1989, quest'ultimo mediante delega, che verrà conservata agli atti dell'associazione, conferita alla sopra generaliz-

**REGISTRATO A
REGGIO EMILIA
IL 28/01/2026
AL N° 1153
SERIE 1T
€ Esente**

zata socia, signora Spezzani Monica;

- che l'associazione non è dotata di organo di controllo;
- che gli intervenuti si dichiarano sufficientemente edotti sugli argomenti all'ordine del giorno e nessuno si oppone alla loro trattazione;
- che ha accertato l'identità e la legittimazione dei presenti;
- che, pertanto, la presente assemblea è validamente e regolarmente costituita e atta a deliberare sui medesimi argomenti.

Ciò constatato il presidente, apre la discussione e illustrandone sinteticamente le ragioni, propone:

- la prosecuzione dell'attività dell'associazione adottando un nuovo testo di statuto;

- di chiedere l'iscrizione dell'associazione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, entro il 31 marzo 2026.

Il presidente dichiara, altresì, che il nuovo testo di statuto sociale, che si intenderà comunque approvato indipendentemente dall'iscrizione al Runts, ferme restando le conseguenze previste dalla legge, è stato sottoposto preventivamente ai soci per l'esame delle clausole in esso contenute, dando atto che, previa iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, alla denominazione verrà aggiunto l'acronimo ETS e pertanto sarà "Mammadù ETS", la sede verrà trasferita a Reggio Emilia in Via Marotta n.5, la durata rimarrà illimitata e in generale vengono riformulate le norme relative all'organizzazione e al funzionamento dell'associazione.

Il presidente mi consegna quindi copia dello statuto nella sua nuova formulazione che propone all'assemblea; detta copia si allega al presente verbale sotto la lettera "A", omessane la lettura per dispensa della comparente.

Nessuno chiedendo la parola o avanzando richiesta di chiarimenti sulle variazioni dello statuto, il presidente pone ai voti la proposta.

Quindi, l'assemblea, con voto palese, all'unanimità, come il presidente dell'assemblea constata e mi fa constatare,

DELIBERA:

- di proseguire l'attività adottando un nuovo testo di statuto dell'associazione, come proposto dal presidente,
- di chiedere l'iscrizione dell'associazione presso il Registro Unico del Terzo Settore;
- di conferire al presidente dell'associazione ogni più ampio potere per l'esecuzione della presente deliberazione dell'assemblea, compresa la facoltà di chiedere l'iscrizione al registro unico nazionale del terzo settore, e facendo tutte le precisazioni o le rettifiche eventualmente richieste in sede di iscrizione dell'associazione nel registro unico nazionale del terzo settore; a tal fine il presidente dell'associazione viene investito di ogni e più ampio potere all'uopo occorrente, senza limitazione alcuna, incluso quello di

apportare al presente verbale e all'allegato statuto quelle modifiche formali che si rendessero necessarie, senza che ciò possa però, in alcun modo, variarne lo spirito e la sostanza.

Null'altro essendovi da deliberare e poichè nessuno chiede la parola, il presidente dell'assemblea dichiara sciolta l'assemblea alle ore 16,25 (sedici e venticinque).

Le spese del presente atto e conseguenti sono a carico dell'associazione.

La comparente mi dispensa dal darle lettura degli allegati.

Ai sensi dell'art. 82 del D.Lgs. 117/2017 il presente atto è esente da imposta di registro e da imposta di bollo.

E richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto, in parte dattiloscritto da persona di mia fiducia e in parte minore da me manoscritto, e di esso ho dato lettura alla comparente, che lo approva e lo sottoscrive con me notaio a norma di legge alle ore 16,25 (sedici e venticinque).

Consta di fogli due per facciate cinque e fin qui della presente.

Firmato Stefania Rabotti

Firmato Luigi Zanichelli notaio

STATUTO

Associazione Mammadù ETS

Denominazione, sedi e durata

Art. 1 - Denominazione e sede

Con la denominazione Mammadù ETS è corrente un'Associazione non riconosciuta disciplinata dal Codice del Terzo settore (D.Lgs. 117 del 2017) e dalle norme del c.c..

L'Associazione potrà utilizzare l'acronimo ETS una volta ottenuta l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

L'Associazione indica gli estremi di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

L'Associazione ha quale referente in Namibia l'Organizzazione denominata Mammadù Trust.

L'Associazione ha sede legale a Reggio Emilia. Il trasferimento della sede legale nel Comune di Reggio Emilia non comporterà modifica statutaria e verrà effettuato con delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 2 - Dipendenze e sedi periferiche

L'Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, potrà istituire o sopprimere, in Italia e all'estero, uffici direzionali e operativi, filiali, succursali, agenzie, stabilimenti o unità locali, che utilizzeranno il nome *Mammadù* seguito dall'indicazione della località della sede.

Art. 3 - Durata

La durata dell'Associazione è illimitata. In caso di scioglimento - per accertata impossibilità di conseguire le finalità istituzionali di cui all'Art. 4 o altra causa - si procede allo scioglimento dell'Associazione, con il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 29 del presente statuto, ed in conformità a quanto disposto dall'art. 9 del D.Lgs. 117/2017.

Finalità istituzionali e attività

Art. 4 - Finalità istituzionali e attività di interesse generale

L'Associazione è apartitica, apolitica e senza fini di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento delle seguenti attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, come sotto illustrato più nel dettaglio.

L'Associazione esercita in via esclusiva o principale le attività di interesse generale di cui alle lettere a), c), d), i, l), n), q), e u) dell'articolo 5 del D.Lgs. 117/2017.

L'Associazione opera nel settore dell'assistenza sociale, pedagogica, socio-sanitaria e psicologica, così come di ogni altra forma di assistenza e soccorso in favore di comunità in Namibia in condizioni di emarginazione sociale. In

particolare:

- sostiene orfani, minori e le loro famiglie disagiate, presso i Centri di Accoglienza Mammadù in Namibia, fondati e gestiti dall'organizzazione non-profit Mammadù Trust con sede in Windhoek. Nei Centri di accoglienza saranno erogati servizi diversi tra cui, a mero titolo esemplificativo, ma non esaustivo, si citano: doposcuola, pasti, istruzione, sport, educazione sanitaria, pagamento di tasse scolastiche, libri, ecc.

- ha come obiettivo la fondazione di altri Centri di Accoglienza di Mammadù Trust.

Art. 5 - Attività

L'Associazione svolge tutte le attività utili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali:

- raccoglie fondi, da destinare alle finalità istituzionali, per mezzo di donazioni, sottoscrizioni, lasciti o qualsiasi altro mezzo;

- promuove il programma di volontariato nei Centri di Accoglienza in Namibia costituiti e gestiti da Mammadù Trust;

- seleziona, forma ed impiega in Italia volontari che collaborano alle attività di raccolta fondi favorendo l'acquisizione e la trasmissione di specifiche competenze e conoscenze;

- negozia, conclude e dà esecuzione a qualsiasi tipo di accordo con associazioni, istituzioni, persone fisiche e giuridiche, al fine di perseguire o contribuire alla realizzazione dei suoi scopi;

- fornisce informazioni sul contenuto e sulle motivazioni della propria attività, in particolare ai propri Associati e sostenitori, tramite internet, pubblicazioni, media, etc.

L'Associazione può svolgere, in via secondaria e strumentale, attività diverse rispetto all'attività che costituisce il suo oggetto principale. Tali attività diverse devono essere svolte secondo i criteri e i limiti prescritti ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del D.Lgs. 117/2017.

L'individuazione delle attività diverse che potrà svolgere l'Associazione, ulteriori rispetto a quelle specificate nel presente statuto, compete al Consiglio Direttivo.

Per il raggiungimento delle proprie finalità l'Associazione potrà altresì in via secondaria e strumentale:

- possedere, gestire, prendere in locazione immobili e attrezzature;

- collaborare alle attività di enti ad essa collegati;

- stipulare contratti, accordi con altre associazioni, strutture e terzi in genere aventi le medesime finalità;

- provvedere ad ogni altro servizio che possa assicurare la migliore realizzazione dei suoi scopi, secondo quanto previsto dalla legge.

Gli associati

Art. 6 - Forme di Associazione e adesione

Possono associarsi persone fisiche, giuridiche, associazioni ed enti che ne condividono principi e scopi, accettandone metodi e regole.

Si applica la procedura di ammissione di cui all'articolo 23 del D.Lgs. 117/2017.

Tutti gli associati hanno il diritto di partecipare al processo decisionale (elettorato attivo) ed hanno pari opportunità di accesso alle cariche elettive (elettorato passivo), con le sole limitazioni stabilite dalla legge.

Gli associati minorenni potranno esercitare solo il diritto all'elettorato attivo per il tramite degli esercenti la responsabilità genitoriale.

Art. 7 - Gli associati

I membri dell'Associazione si distinguono in:

- *associati fondatori*: coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo;
- *associati ordinari*: coloro che partecipano attivamente alla vita dell'Associazione, dichiarando di condividere le finalità che l'Associazione si propone, impegnandosi ad approvarne ed osservarne lo Statuto e gli eventuali regolamenti; la qualifica si ottiene previa presentazione di domanda scritta di adesione inviata al Consiglio Direttivo che giudica sull'ammissione del candidato secondo criteri non discriminatori coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta, entro 90 (novanta) giorni dal suo ricevimento; in caso di respingimento della domanda, la relativa deliberazione deve essere adeguatamente motivata.

Tutti gli associati hanno l'obbligo di versare una quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo.

È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa ed è vietata la trasmissibilità delle quote per atto inter vivos.

Gli associati hanno i diritti e sono gravati dagli obblighi derivanti dallo statuto e dalla normativa applicabile.

Art. 8 - Perdita della qualità di associato

La qualità di associato si perde per:

- dimissioni, da comunicarsi per iscritto con raccomandata A.R. al Consiglio Direttivo che hanno efficacia dall'inizio del mese successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo riceve la notifica della volontà di recesso;
- esclusione con delibera motivata del Consiglio Direttivo per ragioni che comportino indegnità o per accertati motivi di incompatibilità con lo Statuto o qualora l'associato non ottemperi alle disposizioni statutarie o alle delibere dell'Assemblea dei Soci o del Consiglio Direttivo;
- decadenza, per la perdita dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
- mancato pagamento della quota associativa annuale;
- morte nel caso di persone fisiche o estinzione nel caso di

enti e persone giuridiche.

L'associato colpito da provvedimento definitivo di esclusione decade automaticamente da cariche e incarichi eventualmente ricoperti.

Organi dell'Associazione

Art. 9 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli Associati
 - il Consiglio Direttivo
 - il Presidente
 - l'Organo di controllo (qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o sia facoltativamente deliberata dall'assemblea)
 - il revisore legale (qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o sia facoltativamente deliberata dall'assemblea).
- Le cariche sociali sono prestate a titolo gratuito, salvo che l'Assemblea non stabilisca la corresponsione di un compenso, entro i limiti di legge.

Il Consiglio Direttivo può stabilire criteri per riconoscere il rimborso delle spese occorse per lo svolgimento delle attività sociali.

Gli organi amministrativi sono liberamente eleggibili.

Assemblea degli Associati

Art. 10 - L'Assemblea degli Associati

L'Assemblea degli Associati è organo deliberante e sovrano dell'Associazione e di essa fanno parte tutti gli associati iscritti al libro degli Associati da almeno tre mesi.

Ogni Associato ha diritto a un voto e può eventualmente delegare un altro Associato; ogni Associato non può rappresentare per delega più di un Associato; spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe e il diritto d'intervento all'Assemblea.

Gli associati minorenni possono farsi rappresentare dai genitori; in questo caso due o più fratelli/sorelle minorenni possono farsi rappresentare da uno dei genitori: la stessa persona può rappresentare, oltre ai minori, un Associato maggiorenne. Le deleghe vengono affidate all'inizio della riunione al Presidente dell'Associazione o, in mancanza, al soggetto che presiede l'assemblea, che provvede a controfirmarle.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, in sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente; in mancanza di tutti e tre dalla persona designata dagli intervenuti.

Art. 11 - Convocazione

L'Assemblea degli Associati è convocata dal Consiglio Direttivo mediante comunicazione scritta - contenente l'ordine del giorno - a mezzo raccomandata A/R o a mezzo di strumenti telematici, purchè sia garantita la prova dell'avvenuto ricevimento, a tutti gli Associati, almeno 15

(quindici) giorni prima della riunione.

In caso d'urgenza la convocazione può essere inviata via fax o con strumenti telematici, purchè sia garantita la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione.

L'Assemblea degli associati può essere convocata anche su richiesta di almeno il 10% (dieci per cento) degli associati, che devono comunicare per iscritto al Consiglio Direttivo le ragioni della convocazione.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea è sottoscritto dal Presidente o dal Vice-Presidente.

E' possibile tenere le riunioni dell'Assemblea, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audiovideo collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

A tal fine dovranno essere indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audiovideo collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo in cui sarà presente il soggetto verbalizzante.

L'organo amministrativo ha la facoltà di stabilire nell'avviso di convocazione che l'assemblea si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento.

Art. 12 - La legale costituzione e la validità delle deliberazioni

Per la legale costituzione e la validità delle deliberazioni dell'Assemblea in prima convocazione è necessario l'intervento di almeno il cinquanta per cento degli Associati.

In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti o rappresentati.

L'Assemblea, sia in prima, che in seconda convocazione, delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per le deliberazioni inerenti la nomina e la revoca degli organi sociali si richiede la presenza e il voto favorevole

della maggioranza degli associati.

Per le deliberazioni concernenti le modifiche allo Statuto, lo scioglimento dell'Associazione, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione è necessaria la presenza e il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

Le votazioni devono avvenire per voto palese e, qualora vi sia parità di voti, le deliberazioni devono essere sottoposte, previo ulteriore dibattito, ad una nuova votazione. Nel caso in cui anche la seconda votazione dia risultato di parità, prevale il voto del Presidente.

Art. 13 - Deliberazioni assembleari

L'Assemblea si raduna almeno una volta l'anno e delibera:

- sugli indirizzi e direttive generali dell'Associazione, verificandone l'attuazione;
- sulla relazione presentata dal Consiglio Direttivo sullo stato e le attività dell'Associazione;
- l'approvazione del bilancio;
- il numero dei consiglieri, la nomina e la revoca dei componenti del Consiglio Direttivo, del presidente e del vice presidente;
- la nomina del segretario;
- la nomina e la revoca, se previsto, dell'organo di controllo e del revisore legale;
- sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- eventuali modifiche statutarie, lo scioglimento dell'Associazione, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione, e su qualsiasi altro argomento le venga sottoposto;
- sull'approvazione dei regolamenti dell'Associazione e in particolare sull'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dallo statuto alla sua competenza.

Le deliberazioni dell'Assemblea - prese in conformità con lo Statuto - vincolano tutti gli associati, compresi gli assenti e i dissenzienti.

Art.14 - Verbale assemblea

Delle deliberazioni dell'Assemblea deve essere redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, salvo che nelle assemblee tenute esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione che verranno firmate unicamente dal segretario verbalizzante. Tutti gli Associati hanno diritto di consultare il verbale con le modalità infra previste all'articolo 30 del presente statuto.

Consiglio direttivo

Art. 15 - Il Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, nominato dall'assemblea degli Associati, composto da un

minimo di tre sino a un massimo di sette membri, che sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo dura in carica per quattro esercizi e scade in coincidenza con l'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio relativo al quarto esercizio di durata della carica.

Il consigliere che non interviene a tre sedute consecutive del Consiglio Direttivo, senza giustificato motivo, decade dall'ufficio e sarà sostituito con decisione dell'assemblea.

La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati. Si applica l'articolo 2382 del codice civile.

Art. 16 - Poteri

Il Consiglio Direttivo ha le più ampie facoltà di decisione riguardo la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione - in conformità alla legge e allo Statuto - salvi i poteri degli altri organi dell'Associazione. Ad esso spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, quali, in via esemplificativa e non tassativa:

- il potere di accettare donazioni, liberalità lasciti e contributi di non modico valore;
- assumere obbligazioni, riscuotere crediti e pagare debiti;
- compiere operazioni di banca, richiedere finanziamenti, prestando tutte le necessarie garanzie;
- concludere e risolvere contratti compresi quelli di lavoro, stipulare contratti di locazione e di affitto, acquistare ed alienare diritti di qualsiasi natura su beni mobili ed immobili;
- stipulare convenzioni e contratti con Enti pubblici o privati o con singoli individui.

Art. 17 - Responsabilità

Il Consiglio Direttivo ha la responsabilità di:

- a. impostare ed approvare le politiche e i programmi dell'Associazione in coerenza con le finalità istituzionali e assicurare l'efficace direzione strategica, l'integrità legale, etica e finanziaria, e garantirne la trasparenza;
- b. garantire il rispetto delle direttive e degli indirizzi generali dell'associazione in conformità a quanto deliberato dall'Assemblea dei Soci;
- c. curare la predisposizione del bilancio coerentemente con le linee guida strategiche - da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;
- d. curare la formulazione di eventuali proposte di modifiche statutarie da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- e. determinare la quota annuale di Associazione dovuta dagli associati e le sue modalità di versamento;
- f. deliberare su eventuali accordi di collaborazione nazionale con altri Enti e Associazioni;

g. deliberare sull'alienazione e l'acquisto di eventuali

beni immobili;

h. promuovere l'assunzione di qualsiasi provvedimento necessario al buon funzionamento dell'Associazione, che non sia per legge o per statuto demandato all'Assemblea degli Associati.

Art. 18 - Convocazioni, sedute e verbali

Il Consiglio Direttivo è convocato almeno otto giorni prima della riunione - con avviso scritto o altro strumento anche informatico da cui consti il ricevimento della notizia - dal Presidente o da chi ne fa le veci e si riunisce ogni volta che lo si ritenga necessario per il buon funzionamento dell'Associazione.

La convocazione del Consiglio Direttivo può altresì essere effettuata da un terzo dei suoi componenti o, in assenza del Presidente, dal Vice-Presidente.

In caso di urgenza, la convocazione può essere fatta mediante mezzo telematico, che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno due giorni prima della data prevista per la riunione.

Il consiglio di amministrazione può tenere le sue riunioni in audiovideoconferenza o in sola audioconferenza alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

a) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

A tal fine dovranno essere indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di consiglio totalitario) i luoghi audiovideo collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo in cui sarà presente il soggetto verbalizzante.

L'organo amministrativo ha la facoltà di stabilire nell'avviso di convocazione che il consiglio si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono validamente costituite con l'intervento della metà più uno dei suoi membri (ivi incluso il Presidente e il Vicepresidente) e delibera validamente a maggioranza dei presenti anche nel caso di partecipazione o intervento in audio o audio/video

conferenza.

In caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.

Il Consiglio si riunisce almeno una volta l'anno, entro il 31 marzo di ogni anno per deliberare in ordine all'approvazione della bozza del bilancio e all'ammontare delle quote sociali.

Il verbale delle riunioni del Consiglio Direttivo è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione, salvo per le riunioni che avvengano esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, che verrà sottoscritto unicamente dal segretario verbalizzante. Qualora fosse assente il Presidente del Consiglio Direttivo, la riunione verrebbe presieduta dal Vicepresidente oppure in mancanza anche di quest'ultimo dal consigliere più anziano di età.

I membri del Consiglio, consapevoli della serietà delle riunioni, sono tenuti a non divulgare notizie e fatti emersi. Questo divieto vale per tutte le persone eventualmente presenti.

Art. 19 - Deleghe

Il Consiglio può delegare parte dei propri poteri a uno o più dei suoi membri compreso l'uso della firma sociale e compreso altresì il potere di accettare donazioni, liberalità e lasciti, fissandone i compiti e i poteri. Può altresì nominare, anche tra estranei, Procuratori per determinati atti o categorie di atti con quelle mansioni, limiti, retribuzioni che ritiene più opportuni.

Cariche sociali

Art. 20 - Il Presidente

Il Presidente dell'Associazione:

- ha la rappresentanza esterna e giuridica dell'Associazione, e può delegarla;
- convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo;
- è garante della conformità dell'operato dell'Associazione allo Statuto;
- convoca e presiede l'Assemblea dei Soci;
- ha potere di eseguire le deliberazioni del Consiglio Direttivo e di adottare tutti i provvedimenti ordinari urgenti di competenza del Consiglio Direttivo stesso, allo scopo di garantire l'ordinario funzionamento dell'Associazione, salva, alla prima seduta utile, la ratifica dei predetti provvedimenti;
- ha il potere di sospendere tutte le decisioni associative che ritenga in contrasto con l'ordinamento associativo;
- deposita la propria firma presso l'istituto di credito presso cui è acceso il rapporto di conto corrente a nome dell'Associazione e dispone con la propria firma ogni operazione finanziaria deliberata dal Consiglio.

Art. 21 - Il Vicepresidente

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua

attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito

all'esercizio delle proprie funzioni.

Art. 22 - Rappresentanza legale dell'Associazione

Il Presidente - e in caso di sua comprovata e provvisoria assenza o impedimento, il Vice-Presidente hanno la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi e a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa. La sottoscrizione del Vice-Presidente fa prova, nei confronti dei terzi, dell'assenza o impedimento del Presidente.

Art. 23 - Il Segretario

Il segretario assiste il Presidente e il Vice-Presidente nelle loro funzioni. Assiste altresì alle riunioni del Consiglio Direttivo e all'Assemblea degli Associati.

Redige i verbali dei lavori del Consiglio Direttivo, controlla la conformità delle deliberazioni dell'Assemblea degli Associati allo Statuto e al programma approvato, apponendo il proprio visto obbligatorio.

Provvede all'aggiornamento dell'elenco degli associati.

Art. 24 - Organo di Controllo

L'organo di controllo viene nominato nei casi previsti dalla legge o se ritenuto opportuno dall'assemblea.

L'Organo di Controllo è formato, secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina, da un Controllore Unico o da un Collegio di Controllori composto da tre Controllori Effettivi, ad uno dei quali l'assemblea attribuisce la carica di Presidente del Collegio dei Controllori.

In caso di nomina di un Controllore Unico è nominato anche un Controllore Supplente. In caso di nomina di un Collegio di Controllori sono nominati anche due Controllori Supplenti. Coloro che hanno l'incarico di supplenza entrano in carica automaticamente in ogni caso di cessazione dalla carica dei soggetti che compongono l'Organo di Controllo con effetto dal giorno in cui ricevono, dal Presidente del Consiglio Direttivo, la notizia della cessazione dalla carica del Controllore Unico o di uno dei Controllori Effettivi.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile.

L'Organo di Controllo dura in carica per 3 (tre) esercizi e scade in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio di durata della sua carica.

I membri dell'organo di controllo sono rieleggibili.

L'Organo di Controllo:

- a) vigila sull'osservanza della Normativa Applicabile e dello Statuto;
- b) vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione dell'Associazione;
- c) vigila sul rispetto delle disposizioni del d.lgs. 8

giugno 2001, n. 231, qualora applicabili;

d) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto funzionamento;

e) esercita il monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con particolare riguardo alle norme di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del CTS;

f) attesta che il bilancio sociale, qualora sia obbligatorio per legge, sia stato redatto anche in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del CTS;

g) può in qualsiasi momento procedere (così come possono procedere individualmente i singoli membri dell'Organo di Controllo), ad atti di ispezione e di controllo, anche chiedendo al Consiglio Direttivo, al predetto fine, notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

I membri dell'Organo di Controllo partecipano di diritto alle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Il Collegio dei Controllori è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da uno dei membri del Collegio dei Controllori.

La convocazione è effettuata con avviso spedito mediante posta elettronica, ovvero con ogni altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare.

L'avviso di convocazione è spedito a tutti i membri del Collegio dei Controllori almeno otto giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza, l'avviso è spedito almeno tre giorni prima.

Il Collegio dei Controllori è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri ed è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i membri del Collegio dei Controllori.

Il Collegio dei Controllori è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal membro del Collegio dei Controllori più anziano d'età.

Le deliberazioni del Collegio dei Controllori sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei membri del Collegio dei Controllori.

In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.

La dichiarazione di non partecipazione al voto e la dichiarazione di astensione dal voto si considerano come assenza del dichiarante dall'adunanza del Collegio dei Controllori.

Non sono ammessi né il voto per delega né il voto per corrispondenza.

Le riunioni del Collegio dei Controllori possono svolgersi

anche per videoconferenza o teleconferenza alle condizioni previste per le adunanze del consiglio di amministrazione tenute con le stesse modalità.

La carica di componente dell'Organo di Controllo è gratuita, salvo che l'Assemblea non stabilisca la corresponsione di un compenso, entro i limiti di legge, su indicazione del Consiglio Direttivo.

Art. 25 - Revisione Legale

La funzione di revisione legale è esercitata da una persona fisica o da una società iscritti nel Registro dei Revisori Legali.

L'organo di revisione legale viene nominato nei casi previsti dalla legge o se ritenuto opportuno dall'assemblea.

La carica del revisore legale è gratuita, salvo che l'Assemblea non stabilisca la corresponsione di un compenso, entro i limiti di legge, su indicazione del Consiglio Direttivo.

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 26 - Patrimonio

Il patrimonio è formato:

- a) dal patrimonio iniziale;
- b) dalle quote sociali e dagli eventuali contributi volontari degli associati, che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'Associazione;
- c) dai contributi erogati da enti pubblici per l'espletamento di attività di rilevante interesse sociale e per questo meritevoli di tutela e contribuzioni;
- d) dagli avanzi di gestione derivanti dalle attività istituzionali;
- e) da donazioni, lasciti ed erogazioni speciali, sia di persone fisiche che giuridiche;
- f) da quote di imposte o tasse che per legge siano destinabili a sostegno del volontariato e degli enti del terzo settore (5 per mille);
- g) da fondi raccolti con pubblica sottoscrizione con il coinvolgimento di istituzioni pubbliche e private, enti locali, persone fisiche, persone giuridiche, e da contributi, sussidi ed elargizioni;
- h) da eventuali entrate per servizi prestati dall'Associazione;
- i) da beni mobili e immobili divenuti di proprietà dell'Associazione;
- j) da eventuali fondi di riserva, costituiti con le eccedenze di rendiconto.

Il patrimonio sociale è anche costituito da ogni altra entrata o bene mobile o immobile che abbia concorso ad incrementare l'attivo sociale.

È fatto obbligo all'Associazione di impiegare gli utili o

gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività

istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Il patrimonio è rigidamente vincolato ai fini istituzionali e non può essere destinato a scopi diversi.

Art. 27 - Esercizio Finanziario

La gestione finanziaria dell'Associazione è suddivisa in esercizi annuali correnti dal 1° gennaio al 31 dicembre.

L'Associazione deve redigere ed approvare annualmente il bilancio redatto conformemente a quanto previsto dall'articolo 13 del D.Lgs. 117 del 2017.

Il bilancio deve essere predisposto dal Consiglio Direttivo entro il 31 marzo di ogni anno. Il Presidente del Consiglio Direttivo provvede alla convocazione dell'Assemblea per l'approvazione del bilancio che dovrà avvenire entro il 15 di giugno e comunque in tempo utile per consentire il deposito del bilancio ai sensi di legge, entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per lo svolgimento dell'attività statutaria al fine dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 28 - Avanzi di Gestione

All'Associazione è vietato distribuire anche indirettamente utili o avanzi di gestione, comunque denominati. L'Associazione ha l'obbligo di utilizzare utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo svolgimento dell'attività statutaria al fine dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 29 - Scioglimento e liquidazione

L'Associazione si scioglie per delibera dell'assemblea, con il voto favorevole dei soci che rappresentino i tre quarti del capitale sociale, o per inattività dell'assemblea protratta per oltre tre anni, ovvero per accertata impossibilità di conseguire gli scopi indicati nell'art. 4 del presente Statuto o quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi, qualora non venga ricostituito un patrimonio idoneo al raggiungimento delle finalità.

L'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del Codice del Terzo Settore, e fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, secondo quanto deciso dal Consiglio direttivo, in conformità a quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs 117 del 2017.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 30 Libri dell'Associazione

Oltre alla tenuta dei libri e delle scritture prescritti dalla legge, l'Associazione tiene:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali.

Gli Associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, facendone richiesta scritta al Consiglio Direttivo con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni. Non è tuttavia consentito farne o richiederne copia.

Art. 31 - Legge applicabile

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del Codice del Terzo settore (D.Lgs. 117/2017), del Codice Civile e delle relative disposizioni di attuazione.

Firmato Stefania Rabotti

Firmato Luigi Zanichelli notaio